Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2650

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BIANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2011

Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende offrire al dibattito in corso negli organi parlamentari e nel Paese, in ordine alla necessità di una riforma del sistema elettorale vigente, un contributo orientato a recepire il punto più avanzato di elaborazione e condivisione su questo tema già raggiunto nella scorsa legislatura tra le forze politiche allora rappresentate in Parlamento.

Si tratta, in particolare, della proposta di testo unificato presentata l'11 dicembre 2007, quale relatore, dall'allora Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, a seguito dell'esame congiunto dei numerosi disegni di legge in materia elettorale presentati da senatori di tutti i Gruppi parlamentari. Essa teneva conto non soltanto della lunga e articolata discussione che si era svolta in quella Commissione negli ultimi mesi della legislatura, ma anche – come è fisiologico per una materia di così rilevante sensibilità politica – dell'ampio dibattito che si era contestualmente sviluppato tra le forze politiche e nel Paese.

In tal senso, quella proposta deve ritenersi tuttora un importante punto di riferimento per la ripresa di un confronto costruttivo su questi temi, in quanto incorpora alcuni degli elementi a suo tempo più largamente condivisi.

Nella Commissione affari costituzionali del Senato erano infatti maturate alcune indicazioni, sia pure di massima, circa il modello di riforma da realizzare, la cui interpretazione doveva ritenersi sufficientemente univoca, sia per la preferenza manifestata da alcuni Gruppi e condivisa o non osteggiata da altri, sia per la concorde esclusione di altre opzioni.

Anzitutto, si era registrato un prevalente consenso su una formula elettorale proporzionale, senza premio di maggioranza, ma capace, nei suoi meccanismi, di non interrompere l'esperienza di competizione bipolare avviata all'inizio degli anni Novanta. Allo stesso tempo, si era raggiunto un consenso diffuso sull'esigenza di assicurare la rappresentatività, senza però incoraggiare le tendenze alla frammentazione che hanno accompagnato la vicenda politica degli anni recenti.

In sostanza, allora – come oggi – si era posto il problema di ricercare il necessario e giusto equilibrio tra rappresentanza e responsabilità degli eletti, nelle loro funzioni, parimenti fondamentali, di elaborazione e sostegno all'indirizzo di governo ovvero di opposizione.

Largamente condivisa era apparsa, inoltre, l'esigenza di recuperare un più diretto rapporto tra elettori ed eletti, compromesso da un sistema fondato esclusivamente su liste bloccate di candidati, tra i quali gli elettori non possono compiere alcuna selezione.

Alla fine, fu proposto un testo che aveva evidentemente i caratteri qualificanti di una nuova formula elettorale, ma che era anche espressamente aperto ad ulteriori adattamenti che, senza contraddirne l'impostazione fondamentale, potessero assorbire le residue distanze tra i diversi orientamenti emersi in Commissione.

Questa adattabilità del testo può ritenersi anche oggi uno dei caratteri qualificanti del presente disegno di legge, che si candida dunque a proporre anche un metodo aperto di confronto.

Nel merito, si illustrano di seguito i capisaldi del testo proposto, a partire dal sistema per l'elezione della Camera dei deputati.

La proposta è centrata su un sistema elettorale proporzionale, fondato sulla distribu-

zione dei seggi in base ai risultati di lista conseguiti nelle circoscrizioni. Il numero di queste ultime è stabilito in misura corrispondente a quella fissata prima della riforma elettorale del 1993 (superiore al numero determinato dalla legge vigente). I seggi sono attribuiti per metà nell'ambito di collegi uninominali e per l'altra metà sulla base di liste concorrenti di candidati, collegate alle candidature nei collegi uninominali, senza l'espressione di un voto di preferenza. Le liste di candidati e i candidati nei collegi, presentati da ciascun partito o movimento politico organizzato, formano un unico «gruppo di candidati» nell'ambito della circoscrizione, fatta salva la possibilità di candidature indipendenti nei collegi uninominali.

Nel testo proposto l'elettore dispone di un solo voto, valido sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista circoscrizionale ad esso collegata. Si era valutata, a suo tempo, anche la possibilità che l'elettore disponesse di due voti: l'uno per il candidato nel collegio uninominale, l'altro per la lista circoscrizionale, ammettendo la possibilità di un voto «disgiunto». Alla fine è tuttavia prevalsa l'opzione per il voto unico, anche in funzione di razionalizzazione del sistema politico attraverso lo stimolo alla preventiva convergenza tra le forze politiche sulle candidature presentate nei collegi uninominali.

Alla ripartizione dei seggi sono ammesse le liste circoscrizionali che, nella somma dei voti ottenuti in tutte le circoscrizioni, conseguono una percentuale pari almeno al 5 per cento del totale nazionale dei voti validi; una lista che non consegua quella percentuale nazionale, ma ottenga almeno il 7 per cento dei voti validi in cinque circoscrizioni, è comunque ammessa al riparto dei seggi.

Una volta individuate le liste ammesse, l'attribuzione dei seggi si compie a livello circoscrizionale e si realizza con il metodo d'Hondt (ovvero dividendo per 1, 2, 3, ... il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in ambito circoscrizionale). Gli eletti nei collegi sono compresi nel numero complessivo di seggi attribuito con metodo proporzionale alle liste circoscrizionali. In ogni caso, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale risultano eletti senz'altro, anche se fanno parte di gruppi di candidati le cui liste circoscrizionali, nel complesso, non abbiano ottenuto il 5 per cento dei voti a livello nazionale o il 7 per cento in cinque circoscrizioni.

Quando una lista di candidati sia insufficiente a coprire i seggi ottenuti nella circoscrizione, si ricorre ai candidati nei collegi appartenenti allo stesso gruppo che hanno conseguito le maggiori cifre individuali.

Come si intende, il sistema proposto è simile a quello vigente in Germania, con alcuni adattamenti, derivanti in primo luogo da vincoli costituzionali.

In particolare, in conformità all'articolo 51 della Costituzione, si prevede che il numero massimo di candidati dello stesso sesso, per ciascun gruppo di candidati presentati nei collegi uninominali e per ciascuna lista ad essi collegata, non possa eccedere i due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione; le liste, in particolare, debbono essere formate in modo che non vi siano più di due candidati dello stesso sesso in successione immediata.

Infine, ma non da ultimo per rilevanza politica, si prevede che ogni partito, nel depositare il contrassegno, debba presentare un programma di Governo, a titolo proprio o in coalizione con altri partiti con vincolo di reciprocità, e con le stesse modalità indicare il nome della persona da sottoporre al Presidente della Repubblica, in esito alle elezioni, quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale opzione è coerente con una esperienza di competizione bipolare ormai fortemente assimilata dagli elettori e apprezzata anche nelle elezioni territoriali (locali e regionali), in quanto affida ai cittadini una possibilità di scelta, o quanto meno un certo

grado di consapevolezza, circa gli equilibri di governo conseguenti alle elezioni. Allo stesso tempo, il suo carattere non vincolante corrisponde a una nuova sensibilità, anch'essa assai avvertita, di transitare da un bipolarismo «ingessato» a un bipolarismo di nuova concezione, fondato su scelte libere e non su contrapposizioni pregiudiziali né sulla rinuncia a identità programmatiche e culturali.

Si tratta, dunque, di uno schema flessibile che può essere aperto, senza alterazioni di sistema, ad alcune varianti, eventualmente proposte in forma emendativa, che siano compatibili con le sue linee fondamentali: in primo luogo, potrà essere preso in considerazione uno sviluppo del sistema diretto ad attribuire i seggi in sede nazionale, anziché in sede circoscrizionale. Si tratta evidentemente di un'opzione di grande impegno, che potrà essere percorsa se matureranno le necessarie condizioni di consenso politico.

Quanto al sistema di elezione del Senato, si distingue da quello previsto per la Camera in quanto esso è fondato su un computo regionale dei voti sia per l'ammissione delle liste che superano la soglia di sbarramento del 5 per cento, sia per la ripartizione dei seggi in ragione proporzionale. Ciò in conformità al noto vincolo costituzionale che esige una base regionale di elezione. Per il resto, si applicano le regole, con gli opportuni adattamenti, già illustrate per l'elezione della Camera dei deputati.

In definitiva, una riforma elettorale deve avere quale obiettivo primario quello di favorire un assetto politico e istituzionale fondato sul rispetto della volontà degli elettori e sulla ricerca di una tendenziale stabilità di governo. A tal fine, essa dovrebbe essere inserita in un coerente programma di riforme istituzionali che includa: poche e circoscritte misure di revisione costituzionale orientate, innanzitutto, all'introduzione della cosiddetta «sfiducia costruttiva» e all'estensione del requisito anagrafico della maggiore età all'elettorato attivo del Senato; le modifiche dei regolamenti parlamentari necessarie ad assicurare, in primo luogo, la conformità tra la formazione dei Gruppi parlamentari e l'articolazione tra gli attori della competizione elettorale; infine, alcuni interventi in tema di contributi ai Gruppi parlamentari e di rimborsi delle spese elettorali, diretti al medesimo scopo e al generale contenimento dei costi della politica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, nell'ambito delle circoscrizioni di cui alla Tabella A allegato al presente testo unico.

2. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, per l'attribuzione complessiva dei seggi di ciascuna circoscrizione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per liste circoscrizionali concorrenti. Metà dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione elettorale, con arrotondamento per difetto, sono attribuiti nell'ambito di altrettanti collegi uninominali; in ciascun collegio è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. I rimanenti seggi sono attribuiti a liste circoscrizionali di candidati, previa deduzione del numero dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale a candidati ad esse collegati.

3. All'attribuzione dei seggi concorrono solo le liste che hanno ottenuto non meno del 5 per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale o non meno del 7 per cento dei voti validi in almeno cinque circoscrizioni»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *1.* L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato il numero complessivo dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni elettorali, nonché il corrispondente numero di collegi uninominali e, per differenza, il numero dei seggi da attribuire alle liste circoscrizionali»;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Ogni elettore dispone di un solo voto, valido sia per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per la scelta della lista circoscrizionale ad esso eventualmente collegata»;

d) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature nei collegi uninominali e liste circoscrizionali di candidati, nonché i singoli candidati indipendenti nei collegi uninominali, depositano presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale intendono distinguere le candidature nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni. Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale e indicano il nome e cognome della persona da sottoporre, dopo l'esito delle votazioni, al Presidente della Repubblica quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Quando i partiti o i gruppi politici presentano un pro-

gramma elettorale comune e indicano un unico nome, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, le dichiarazioni devono essere reciproche e conformi»;

e) all'articolo 17, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o gruppi politici organizzati presentano la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature nei singoli collegi della circoscrizione, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti»;

f) all'articolo 18-*bis*:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le candidature nei collegi uninominali e la lista circoscrizionale ad esse collegata, contraddistinte dal medesimo contrassegno, sono presentate congiuntamente all'Ufficio centrale circoscrizionale, con unica dichiarazione sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione. Non sono ammesse liste alle quali non siano collegati candidati in almeno tre quarti dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento per difetto»;

2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«*3*. Ciascun gruppo di candidati nei collegi uninominali che si presentano con il medesimo contrassegno e ciascuna lista circoscrizionale ad essi collegata non possono, all'atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione. I nomi dei candidati nelle liste sono elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, in modo che

non vi siano più di due candidati dello stesso sesso in successione immediata.

3-bis. Ciascuna lista può contenere un numero massimo di candidati non superiore a un quarto dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto.

3-ter. È ammessa la presentazione di candidature indipendenti in singoli collegi uninominali. In tal caso, la dichiarazione di presentazione della candidatura, contraddistinta da specifico contrassegno, deve essere sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio»;

g) all'articolo 19, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale né in più di una lista circoscrizionale, con il medesimo contrassegno, pena la nullità della sua elezione»;

h) all'articolo 58, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene sia il nominativo del candidato prescelto per il collegio uninominale sia il contrassegno della lista circoscrizionale ad esso eventualmente collegata»;

i) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – *1*. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina per ogni collegio la cifra individuale assoluta di ciascun candidato. Essa è data dalla somma dei voti ottenuti dal candidato nelle singole sezioni del collegio;

b) proclama eletto, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto la più alta cifra individuale assoluta, in conformità ai risultati accertati ai sensi della lettera *a)*. In caso di

parità, prevale il candidato più anziano di età;

c) delle avvenute proclamazioni dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, specificando gli eventuali collegamenti tra i candidati proclamati eletti e le liste circoscrizionali»;

l) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – *1*. L'Ufficio centrale nazionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua, quindi, le liste che abbiano una cifra elettorale pari a non meno del 5 per cento del totale nazionale dei voti di lista validamente espressi ovvero che abbiano, in almeno cinque circoscrizioni, una cifra elettorale circoscrizionale pari a non meno del 7 per cento dei voti validamente espressi in ciascuna di esse, e le dichiara ammesse all'attribuzione dei seggi»;

m) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – *1*. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta comunicazione delle liste ammesse all'attribuzione dei seggi, sottrae preliminarmente dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o di candidati collegati a liste non ammesse al riparto proporzionale che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione. Procede poi al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali. A tal fine opera nel modo seguente:

a) divide ciascuna cifra elettorale di lista per successivi numeri positivi interi, a

partire dall'uno e fino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere;

b) dispone i quozienti così ottenuti in una graduatoria generale decrescente;

c) calcola i seggi spettanti alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti; a parità di quoziente l'ultimo seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale sottrae, dal numero dei seggi calcolato per ciascuna lista ai sensi della lettera *c)* del comma 1, il numero degli eletti con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione, ottenendo così il numero dei seggi residui spettanti, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

3. Se il numero dei seggi ottenuti nei collegi uninominali da candidati, presentatisi con il medesimo contrassegno, eccede il numero complessivo dei seggi spettanti alla lista collegata, l'Ufficio centrale circoscrizionale ridetermina il numero dei seggi complessivamente spettanti alle liste. A tal fine sottrae, dalla graduatoria generale decrescente dei quozienti precedentemente definita, gli ultimi quozienti, in numero corrispondente ai seggi complessivamente eccedenti, fatto salvo comunque il numero dei seggi attribuiti nei collegi uninominali.

4. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista in corrispondenza del numero dei seggi residui attribuiti, secondo l'ordine di presentazione. Qualora un candidato sia già risultato eletto in un collegio uninominale, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede secondo l'ordine della lista. La lista è ulteriormente integrata dai candidati, ad essa collegati e non proclamati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre individuali relative, espresse in percentuale del totale dei voti validi del rispettivo collegio.

5. Qualora a una lista spettino più seggi di quanti sono i candidati del corrispondente gruppo, i posti eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria generale decrescente dei quozienti.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico»;

n) all'articolo 86, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, tra quelli attribuiti su base proporzionale è attribuito al candidato della lista circoscrizionale che segue immediatamente l'ultimo eletto o, in mancanza, al candidato individuato ai sensi dell'articolo 84, comma 4, terzo periodo.

2. Qualora rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio attribuito in un collegio uninominale, si procede ad elezioni suppletive nel collegio interessato».

2. La Tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla Tabella A allegata al medesimo testo unico nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Art. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre

1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«*2*. Fatta salva la speciale disciplina per la Valle d'Aosta, per il Molise e per il Trentino-Alto Adige, per l'attribuzione complessiva dei seggi in ciascuna regione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per liste circoscrizionali concorrenti. Metà dei seggi assegnati a ciascuna regione, con arrotondamento per difetto, sono attribuiti nell'ambito di altrettanti collegi uninominali; in ciascun collegio è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. I rimanenti seggi sono attribuiti a liste circoscrizionali di candidati, previa deduzione del numero dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale a candidati ad esse collegati.

3. All'attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali, ai sensi del comma 2, ultimo periodo, concorrono solo le liste che hanno conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi in ambito regionale.

4. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari alla metà dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in una circoscrizione elettorale.

4-bis. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

4-ter. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, la regione è costituita in unica circoscrizione elettorale»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – *1*. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto di-

retto, libero e segreto, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali regionali»;

c) nel titolo II, all'articolo 7 é premesso il seguente:

«Art. 5-*bis*. – *1*. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi»;

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – *1*. Per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature, nonché i candidati indipendenti nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-*bis,* 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni»;

e) all'articolo 9:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Le candidature nei collegi uninominali e la lista circoscrizionale ad esse collegata, contraddistinte dal medesimo contrassegno, sono presentate congiuntamente all'ufficio elettorale regionale, con unica dichiarazione sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione. Non sono ammesse liste cui non siano collegati candidati in almeno tre quarti dei

collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento per difetto. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Ciascuna lista circoscrizionale non può, all'atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione. I nomi dei candidati delle liste sono elencati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, in modo che non vi siano più di due candidati dello stesso sesso in successione immediata»;

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – *1.* Ogni elettore dispone di un solo voto, valido sia per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per la scelta della lista circoscrizionale ad esso eventualmente collegata.

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene sia il nominativo del candidato prescelto per il collegio uninominale sia il contrassegno della lista circoscrizionale ad esso eventualmente collegata»;

g) dopo il titolo IV è inserito il seguente:

«Titolo IV-*bis*

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

Art. 14-*bis.* – *1.* L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 5-*bis,* procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla Segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale, a mezzo del verbale, specificando gli eventuali collegamenti fra i candidati proclamati eletti e le liste circoscrizionali»;

h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – *1.* L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

b) individua quindi le liste che abbiano conseguito in ambito regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi»;

i) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. – *1.* L'ufficio elettorale regionale sottrae preliminarmente dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o di candidati collegati a liste non ammesse al riparto propor-

zionale che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione. Procede poi al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali. A tal fine opera nel modo seguente:

a) divide ciascuna cifra elettorale di lista per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino a concorrenza del numero dei senatori da eleggere;

b) dispone i quozienti così ottenuti in una graduatoria generale decrescente;

c) calcola i seggi spettanti alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti; a parità di quoziente l'ultimo seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

2. L'ufficio elettorale regionale sottrae, dal numero dei seggi calcolato per ciascuna lista ai sensi della lettera *c)* del comma 1, il numero degli eletti con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione, ottenendo così il numero dei seggi residui spettanti, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

3. Se il numero dei seggi ottenuti nei collegi uninominali da candidati, presentatisi con il medesimo contrassegno, eccede il numero complessivo dei seggi spettanti alla lista collegata, l'ufficio elettorale regionale ridetermina il numero dei seggi complessivamente spettanti alle liste. A tal fine sottrae, dalla graduatoria generale decrescente dei quozienti precedentemente definita, gli ultimi quozienti, in numero corrispondente ai seggi complessivamente eccedenti, fatto salvo comunque il numero dei seggi attribuiti nei collegi uninominali.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista in corrispondenza del numero dei seggi residui attribuiti, secondo l'ordine di presentazione. Qualora un candidato sia già risultato eletto in un collegio uninominale, l'ufficio elettorale regionale procede secondo l'ordine della lista. La lista è ulteriormente integrata

dai candidati, ad essa collegati e non proclamati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre individuali relative, espresse in percentuale del totale dei voti validi del rispettivo collegio.

5. Qualora a una lista spettino più seggi di quanti sono i candidati del corrispondente gruppo, i posti eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria generale decrescente dei quozienti»;

l) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – *1.* Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, tra quelli attribuiti su base proporzionale è attribuito al candidato della lista circoscrizionale che segue immediatamente l'ultimo eletto o, in mancanza, al candidato individuato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo.

2. Qualora, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio attribuito in un collegio uninominale, si procede ad elezioni suppletive nel collegio interessato».

Art. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, due decreti legislativi per la determinazione dei collegi uninominali, rispettivamente, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, per l'elezione della Camera dei deputati, e nell'ambito di ciascuna regione, per l'elezione del Senato della Repubblica, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto

riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima città metropolitana;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione ovvero della regione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione ovvero della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione ovvero nella regione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *d)* per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale ovvero dalla media regionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione ovvero in ogni regione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 50 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla regione, diviso per 100.

2. Il Governo predispone gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della loro approvazione da parte del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Laddove gli schemi si discostino dalle proposte della Commissione di cui al comma 2, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere. Il parere delle Commissioni parlamentari è espresso entro venti giorni dalla ricezione degli schemi. Qualora i decreti legislativi non siano conformi ai pareri parlamentari, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione dei decreti, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

4. In sede di prima attuazione, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione di cui al comma 2 entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente, la Commissione è nominata, con le medesime modalità di cui al comma 2, all'inizio di ogni legislatura. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i

criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari.

Art. 4.

(Delega al Governo per la revisione dei testi unici in materia elettorale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di adeguare le ulteriori disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, alle modifiche introdotte dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) apportare ai citati testi unici esclusivamente le modifiche e le integrazioni necessarie a fini di coordinamento formale, anche mediante abrogazione di norme o parti di esse;

b) definire i modelli recanti le caratteristiche essenziali delle schede elettorali per la Camera e il Senato, con conseguente sostituzione dei modelli allegati ai predetti testi unici.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la delega, perchè su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

€ 2,00